



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

Requisiti minimi di risorse per i corsi di studio universitari

- dicembre 2001 -

DOC 17/01

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è previsto dall'articolo 2 della legge 370/99 e alla data dell'insediamento, avvenuto il 19 aprile 2000, è subentrato all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

Il Comitato nazionale è organo istituzionale del MIUR con il compito di: fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche; effettuare valutazioni tecniche su proposte di nuove istituzioni universitarie statali e non statali in vista dell'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale; predisporre rapporti sullo stato di attuazione e sui risultati della programmazione; predisporre studi e documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria, sull'attuazione del diritto allo studio e sugli accessi ai corsi di studio universitari; predisporre studi e documentazione per la definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università; svolgere per il Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime.

Con decreto del 4 aprile 2000 sono stati nominati i seguenti membri: dott. Giuseppe De Rita (presidente), prof. Luigi Biggeri, prof. Carlo Calandra Buonauro, dott. Giuseppe Catalano, prof. Alessandro Corbino, dott. Guido Fiegna, prof. Alessandro Figà Talamanca, dott.ssa Daniela Primicerio, prof.ssa Anna Laura Trombetti Budriesi. In occasione della riunione di insediamento del Comitato, il prof. Biggeri è stato eletto vice-presidente.

Il decreto istitutivo assegna al Comitato nazionale una segreteria amministrativa e tecnica per assicurare il supporto necessario. Inoltre, per le esigenze derivanti dall'attività del Comitato nazionale, possono essere affidati incarichi ad esperti, a gruppi di lavoro, enti e società specializzate per lo svolgimento di ricerche, studi e indagini.

I documenti prodotti dal Comitato nazionale si articolano nelle seguenti tipologie:

DOC	Documenti prodotti dal Comitato in ottemperanza alle disposizioni di legge o su richiesta di parere da parte del Ministro;
RdR	Rapporti di ricerca prodotti da altri per conto del Comitato;
REPRINT	Relazioni presentate a convegni e articoli pubblicati in altra sede da parte di componenti del Comitato. Il contenuto di tali studi è, ovviamente, responsabilità degli autori e non frutto del lavoro collegiale del Comitato.

Ulteriori informazioni sul Comitato nazionale e sulla documentazione fin qui prodotta sono contenute nel sito internet: www.cnvsu.it e www.miur.it/valutazionecomitato.

La documentazione del preesistente Osservatorio è contenuta nel sito internet: www.murst.it/osservatorio.

INDICE

Premessa

- 1** **Gli obiettivi della definizione dei *requisiti minimi***
- 2** **I criteri e le variabili da prendere in considerazione**
- 3** **I requisiti richiesti per i corsi di laurea**
 - 3.1** *Docenti*
 - 3.2** *Strutture*
 - 3.3** *Studenti iscritti*
- 4** **I requisiti richiesti per i corsi di laurea specialistica**
 - 4.1** *Docenti*
 - 4.2** *Strutture*
 - 4.3** *Studenti iscritti*
 - 4.4** *Corsi di laurea specialistica a ciclo unico*
- 5** **Gli effetti del mancato rispetto dei *requisiti minimi***
- 6** **La prima applicazione dei criteri proposti**
- 7** **Le considerazioni ulteriori**

Allegati

Tabella A – I quattro raggruppamenti dei corsi di laurea

Tabella B – I quattro raggruppamenti dei corsi di laurea specialistica

Premessa

In questo documento, tenendo conto delle indicazioni ministeriali¹, sono definiti i criteri mediante i quali procedere ad una prima verifica della sostenibilità, con le risorse disponibili, del complesso della offerta formativa delle università statali e di quelle non statali legalmente riconosciute, e cioè di tutta l'offerta di corsi di laurea e di laurea specialistica, nati da trasformazione di corsi già esistenti o di nuova istituzione.

Ciò viene fatto, in prima approssimazione, attraverso la definizione dei *requisiti minimi* di dotazione di risorse occorrenti per lo svolgimento di un corso di studio universitario, che possano servire quale strumento di garanzia per gli studenti sulla esistenza delle condizioni di base per assicurare qualità al sistema di formazione e che devono essere visti anche come fase preliminare della più volte enunciata volontà di avviare le procedure per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio (DOC 12/01). I *requisiti minimi* serviranno, al tempo stesso, ad orientare le scelte degli studenti, a permettere al Ministero di adottare specifici interventi di incentivazione e disincentivazione, a stimolare gli atenei a programmare attentamente la propria offerta formativa in relazione al bacino di utenza e all'adeguamento, anche progressivo, delle risorse necessarie per sostenerla.

Le indicazioni contenute nel presente documento intendono pertanto soprattutto favorire una più efficace programmazione della offerta didattica degli atenei coerente con le risorse disponibili. Ed è a questo proposito opportuno che venga adottato un approccio progressivo di verifiche annuali che sia in grado di salvaguardare la massima flessibilità dell'organizzazione didattica, assicurando agli atenei la possibilità di adattare annualmente la propria offerta formativa a sopravvenute esigenze e/o a sperimentazioni innovative. La definizione dei *requisiti minimi* non comporterà quindi, nell'immediato, conseguenze in ordine all'attivazione dei corsi di studio².

Il Comitato è consapevole che sarebbe stato più efficace formulare osservazioni ed indirizzi con riguardo ai *requisiti minimi* prima dell'avvio del processo di progettazione dei corsi, considerato che ogni attuale ulteriore specificazione - a decisioni sui Regolamenti didattici di ateneo già intervenute - può comportare difficoltà applicative. Tuttavia ritiene opportuno ed utile stimolare, sia pure con qualche ritardo, un processo di razionalizzazione dell'offerta formativa, affinché la riforma degli ordinamenti didattici possa esplicare gli attesi effetti positivi nel più breve tempo possibile e senza incertezze.

Il documento è così strutturato: nella *sezione 1*, dopo aver richiamato molto sinteticamente gli obiettivi della riforma degli ordinamenti didattici universitari, verranno precisate le verifiche che è necessario svolgere per accompagnare l'adeguata implementazione della stessa e verranno indicati gli obiettivi specifici che ci si pone con la definizione dei *requisiti minimi*; la *sezione 2* sarà dedicata ad illustrare i criteri e le variabili che occorre prendere in considerazione per la definizione dei *requisiti minimi*; le *sezioni 3 e 4* faranno specifico riferimento ai requisiti richiesti distintamente per i corsi di laurea e per i corsi di laurea specialistica. Successivamente, verranno indicati gli effetti del mancato rispetto dei *requisiti minimi* (*sezione 5*) e i criteri proposti in sede di loro prima applicazione (*sezione 6*). Infine, il documento si conclude (*sezione 7*) richiamando quanto il Ministero ha richiesto di effettuare in tema di preparazione della relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario, in quanto la sua predisposizione richiede la verifica della rispondenza dei corsi di studio attivati ai criteri per l'attuazione della riforma didattica.

¹ Il presente parere costituisce un superamento di quanto espresso nel DOC 15/01, alla luce delle nuove richieste del Ministro contenute nella lettera del 13 novembre 2001, delle osservazioni contenute nel parere approvato dall'Assemblea della CRUI (22 novembre u.s.), e delle considerazioni emerse nel corso dell'incontro con i Nuclei di Valutazione di Ateneo (28 novembre u.s.). Il Ministro intende attribuire al parere sui requisiti minimi una valenza più ampia di quanto originariamente richiesto per le sole valutazioni previste dall'art.3, comma 3, del D.M. 8.5.2001.

² I corsi sono comunque attivabili con risorse degli atenei come previsto dall'art.2, comma 4, D.P.R. 25/98. Per i corsi "nuovi" la verifica sui requisiti minimi incide per la loro inclusione tra quelli destinatari di risorse statali.

E' opportuno precisare che nella definizione dei *requisiti minimi*, il Comitato ritiene che in questa fase si possano utilizzare, ovviamente, soltanto le informazioni disponibili, ferma restando la necessità di un loro arricchimento progressivo per completare il quadro conoscitivo di supporto alle scelte degli studenti ed alle decisioni del Ministero. In particolare l'auspicio è che si possa disporre quanto prima del completamento della prevista banca dati dell'offerta formativa e che venga attivata e completata urgentemente l'Anagrafe nazionale degli studenti³, che renda disponibili tempestivamente informazioni complete anche sul loro impegno negli studi⁴.

1 Gli obiettivi della definizione dei requisiti minimi

La riforma degli ordinamenti didattici universitari, decisa con l'emanazione del D.M. 509/99, si propone di adeguare l'offerta formativa dell'università italiana alle effettive esigenze (domanda) di formazione universitaria, con l'obiettivo anche di ridurre gli attuali tassi di abbandono e i tempi medi per il conseguimento della laurea.

Affinché la riforma raggiunga i suoi scopi è perciò necessario, come il Comitato ha precisato nel DOC 1/00 – *Alcune valutazioni sulle bozze dei decreti riguardanti la determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi delle lauree specialistiche universitarie*, che:

- 1) il primo diploma di laurea sia effettivamente conseguito in tre anni di corso dalla stragrande maggioranza degli studenti che si impegnano a tempo pieno e che vengono ammessi ai corsi di studio dopo la selezione-formazione prevista dal comma 1 dell'art.6 del "Regolamento in materia di autonomia didattica";
- 2) siano garantiti la qualità dell'insegnamento e il livello minimo di conoscenze che devono essere acquisite da parte degli studenti nell'ambito di ciascun corso di studio nei tre anni di corso, anche tenendo conto delle raccomandazioni europee in questo campo;
- 3) sia garantita la fruibilità del titolo per l'accesso alle professioni e agli impieghi, almeno nella misura in cui sono fruibili (anche in Italia per effetto della citata direttiva) analoghi diplomi degli altri paesi europei;
- 4) avvenga realmente che la maggioranza di coloro che conseguono il primo diploma di laurea universitaria trovi una occupazione e non prosegua gli studi passando ad una classe di laurea specialistica. A questo fine sarà opportuno stabilire un sistema di valutazione (con eventuali "prove di selezione") per l'ammissione alle classi di lauree specialistiche;
- 5) siano definiti appositi incentivi per raggiungere gli obiettivi indicati ai punti precedenti.

In coerenza con lo sviluppo dell'autonomia didattica delle università e per favorire una valida attuazione della riforma, il Ministero ha deciso di attivare un sistema di accreditamento dei corsi di studio (si veda il DOC 12/01 – *L'attivazione di un sistema di accreditamento dei corsi di studio: prime proposte e raccomandazioni*). Come è scritto anche nel richiamato documento, il piano di lavoro prevede due fasi. In un primo momento si tratta di implementare una fase di avvio, durante la quale vengono definiti i *requisiti minimi* in termini di risorse che una istituzione deve possedere per offrire una formazione universitaria nelle diverse classi di laurea e, all'interno delle stesse, per i vari corsi di studio (numero di docenti, loro qualificazione anche per settore scientifico-disciplinare, numero e dimensioni delle aule, biblioteche, laboratori, ecc.). In un secondo momento l'accreditamento deve riguardare anche i *requisiti*

³ Secondo l'art 11, comma 9, D.M. 509/99: "(...) Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università". Il D.M. 30 Maggio 2001 ha individuato i dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma.

⁴ La quantità di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti (CFU) (art.5 del D.M. 509/1999), cui corrisponde un impegno annuale di complessive 1.500 ore, delle quali una frazione superiore al 50% (con percentuali differenziate tra le varie classi di corsi di laurea) è riservata alla preparazione individuale. Considerato che per ciascun CFU allo studente vengono richieste 25 ore di attività, si può stimare che 7-12 ore per CFU debbano essere offerte in termini di "docenza".

minimi in termini di caratteristiche qualitative del processo formativo e di qualità del prodotto finale (cioè dei laureati).

La definizione dei *requisiti minimi* e l'indicazione delle procedure di valutazione che si presentano in questo documento fanno riferimento alle dotazioni di risorse occorrenti per lo svolgimento dei corsi di studio e quindi ci si ferma, per il momento, ad un primo passo del processo di accreditamento. Esse dovrebbero comunque consentire di:

- **Assicurare gli studenti sulla presenza delle dotazioni di risorse** indispensabili per lo svolgimento dei corsi di studio, affinché le offerte formative e la pubblicità per sollecitarli ad iscriversi siano supportate da adeguate garanzie.
- **Garantire, tramite adeguata informazione, la trasparenza e la comparabilità dell'offerta didattica**, a studenti, famiglie e utenti del servizio, in modo da facilitare loro scelte consapevoli. Lo sforzo in atto di dare maggiore visibilità del complesso della offerta formativa a livello nazionale attraverso la realizzazione di una apposita banca dati aumenta di valore se in essa viene data per ciascun corso evidenza del possesso dei requisiti richiesti.
- **Verificare la coerenza tra risorse effettivamente disponibili, offerta programmata e domanda di formazione universitaria** onde disporre di "campanelli di allarme" che consentano di capire se vi sono rischi di inefficienza e/o di inefficacia dell'offerta formativa e, in prospettiva, di ricercare l'equilibrio tra il dimensionamento dell'offerta e della domanda potenziale. Dovrebbe pertanto essere incentivata una offerta didattica commisurata alle effettive risorse disponibili o acquisibili in tempi brevi.
- **Consentire una più valida attribuzione di fondi, suggerendo anche l'adozione di incentivi/disincentivi**. Le valutazioni che emergeranno dalle verifiche potranno essere utilizzate ai fini del consolidamento o meno dei finanziamenti attribuiti nel 2001 per l'innovazione didattica (ripartite con i criteri già indicati dal Comitato) e nella definizione di obiettivi per il raggiungimento dei quali possono essere destinati altri finanziamenti nel corso dei prossimi anni.

2 I criteri e le variabili da prendere in considerazione

I criteri che si adottano per la definizione dei *requisiti minimi* debbono considerare le attuali incertezze sulla definizione delle variabili da prendere in considerazione, sulle modalità e tempestività di rilevazione e anticipano la necessità di maggiori elementi informativi, che dovranno essere acquisiti progressivamente.

La valutazione della sussistenza dei *requisiti minimi* comporta innanzitutto la ricognizione complessiva delle risorse necessarie per assicurare l'offerta formativa nata dalla trasformazione di corsi già attivi con il precedente ordinamento. Infatti, pur considerando che la eventuale insufficienza delle risorse per i corsi trasformati non incide sulla autorizzazione alla loro istituzione e attivazione, è evidente che non sarebbe giustificato limitarsi alla valutazione delle risorse dichiarate disponibili ai fini della "nuova" offerta formativa, se queste dovessero risultare inadeguate a sostenere prioritariamente l'insieme dei corsi trasformati.

Per effettuare le richieste valutazioni occorrono in ogni caso i seguenti elementi informativi su⁵:

- **offerta formativa dichiarata ed attivata**, in termini di numero di corsi di studio attivati per classe di laurea e di laurea specialistica;

⁵ Una indicazione degli elementi da prendere in considerazione per definire l'offerta potenziale era già stata data dal Comitato nel DOC 3/00 – *Parere sui criteri per la determinazione della disponibilità di posti per studenti per i corsi universitari ad accesso limitato* e nel già citato DOC 12/01.

- **corsi di insegnamento**, distinti per settore scientifico-disciplinare, necessari ad attivare ciascun corso di studio, che servono per definire il fabbisogno di docenti; l'unità di misura del carico didattico dei docenti è il credito formativo universitario (CFU) che convenzionalmente corrisponde ad un impegno di 8 ore di didattica frontale per il docente e 25 ore di formazione per lo studente;
- **docenti di ruolo disponibili in ciascuna facoltà**, distinti per settore scientifico-disciplinare. Il complessivo impegno didattico dei docenti di ruolo viene valutato in 120 ore annue, metà delle quali (60 ore) da dedicare ai corsi di laurea di primo livello per garantire la possibilità che tutti i docenti siano impegnati anche in percorsi formativi di secondo e terzo livello; ovviamente anche ripartizioni diverse dell'impegno didattico dei docenti tra i vari tipi di corso di studi sono giustificate⁶. Ad avviso del Comitato si deve fare riferimento al personale docente stabilmente utilizzabile, cioè al solo personale di ruolo. Questa specificazione trova motivazione nelle funzioni delle istituzioni universitarie che si debbono caratterizzare per attività congiunte di formazione e di ricerca scientifica, le quali richiedono la disponibilità di personale impegnato in entrambe. Sarebbe perciò riduttivo operare valutazioni di risorse relativamente alla disponibilità di personale docente utilizzabile (con rapporti contrattuali annuali) esclusivamente in attività didattiche. Nel definire i *requisiti minimi* si terrà comunque presente la possibilità di utilizzare almeno in parte anche tale tipologia di docenti. Poiché al momento non appare plausibile effettuare analisi più specifiche con riguardo al settore scientifico-disciplinare dei docenti disponibili, per la valutazione della docenza disponibile sono considerati indistintamente i professori di prima e seconda fascia ed i ricercatori nei ruoli delle facoltà e/o delle facoltà convenzionate;
- **strutture (aule, laboratori, biblioteche) disponibili** nell'ateneo ed utilizzabili per gli specifici corsi di studio;
- **dimensione delle classi dei corsi di studio** per numero di studenti, in modo da verificare se il processo di formazione può essere efficiente ed efficace. A parere del Comitato, l'esigenza di livelli qualitativamente accettabili dell'offerta formativa, necessariamente correlati al numero dei destinatari (con l'individuazione dell'offerta potenziale) richiede, l'inclusione, fra i *requisiti minimi*, di un limite alla numerosità degli studenti iscritti a ciascun corso di studio. La riforma degli ordinamenti didattici universitari, disegnata per consentire alla maggioranza degli studenti di conseguire i titoli nella durata prevista imporrebbe di distinguere tra "studente a tempo pieno" e "studente a tempo parziale", superando dunque la tradizionale classificazione degli studenti in funzione della contribuzione richiesta in relazione alla formale posizione amministrativa (studente in corso e studente fuori corso)⁷.

Il sistema di finanziamento statale alle università, nella sua evoluzione introdotta a partire dal 1994, tiene conto del numero di studenti iscritti come base per le assegnazioni di una quota del fondo di finanziamento ordinario. Si tratta di una giustificata evoluzione che comporta la necessità di esercitare una particolare cautela affinché non vengano incentivati comportamenti negativi da parte delle sedi universitarie. Infatti, non v'è dubbio che un finanziamento comunque basato sul numero degli studenti potrebbe incentivare gli atenei ad aumentare indiscriminatamente l'offerta didattica al solo scopo di reclutarne⁸.

⁶ L'ipotesi utilizzata è che siano disponibili 60 ore per i CL, 40 ore per i CLS e 20 ore per i dottorati di ricerca, master, ecc. Queste indicazioni non hanno carattere prescrittivo, esse sono formulate esclusivamente per dar conto del ragionamento con il quale si è pervenuti alla definizione dei requisiti minimi. Inoltre possibili impegni di docenza superiori a quanto indicato, che possono prevedere (ai sensi dell'art.4 della Legge 379/1999) interventi di incentivazione, potranno essere utilizzati per il miglioramento qualitativo dell'offerta.

⁷ In altri paesi si fa riferimento al FTE (Full Time Equivalent student) che fornisce il valore complessivo degli studenti a tempo pieno sommato al contributo di quelli a tempo parziale, avendo come riferimento il numero di crediti per i quali tali studenti risultano iscritti.

⁸ Va rilevato che, in alcuni corsi di laurea e per classi di ampia dimensione, la sola contribuzione studentesca può arrivare a coprire, e talvolta superare, i costi effettivi di un'istruzione impartita prevalentemente da personale non di ruolo, in assenza di strutture didattiche adeguate.

Le informazioni sui corsi di studio attivati (nel corrente anno accademico e nei successivi) verranno attinte dalla banca-dati dell'offerta formativa⁹, quelle sul personale docente in servizio dall'archivio dei ruoli del personale docente nelle varie istituzioni e quelle sugli studenti dalle rilevazioni statistiche condotte dal Ministero.

Infine, si ritiene opportuno ricordare che affinché la riforma degli ordinamenti didattici universitari raggiunga i suoi scopi, è necessario che oltre alle verifiche sui *requisiti minimi* di cui si dirà tra poco, siano effettuate altre verifiche riguardanti:

- la prevista consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni la cui assenza esclude i corsi di studio da qualsiasi valutazione relativamente al possesso dei *requisiti minimi*¹⁰;
- l'attivazione di procedure di selezione-formazione previste dal comma 1 dell'art.6 del D.M. 509/99, dell'orientamento e del tutoraggio.

3 I requisiti richiesti per i corsi di laurea

3.1 Docenti

Per ciascun corso di laurea si richiede la presenza negli organici della Facoltà (o delle Facoltà convenzionate) di un numero di docenti di ruolo tale da assicurare la copertura disciplinare di almeno l'80% degli insegnamenti riferiti alle attività formative di *base, caratterizzanti, integrative ed affini*, tenendo, perciò, conto di ambiti e settori scientifico-disciplinari dello specifico ordinamento del corso. In questo modo si ipotizza quindi che un 20% della docenza possa essere reclutata tramite rapporti contrattuali. Il numero di CFU attribuito a tali attività formative è indicativamente fissato in 150. Nel caso vengano attivati più corsi di studio nella stessa classe di laurea è possibile attenuare tale requisito minimo con una ulteriore riduzione del 20% del fabbisogno di docenti.

Con tali indicazioni si perviene alla conclusione che il requisito minimo sarà soddisfatto se, nelle strutture che attivano i corsi, risulterà presente, nel complesso dei settori scientifico disciplinari relativi alle attività formative considerate (di *base, caratterizzanti, integrative ed affini*) un numero di docenti di ruolo pari ad almeno 16 docenti per il primo corso della classe di laurea e 12 docenti per i successivi corsi di studio della medesima classe¹¹.

I valori indicati sono stati calcolati prevedendo che tutti i docenti siano impegnati anche in percorsi formativi di secondo e terzo livello, tuttavia, nei casi di mancata attivazione e/o di mancata piena utilizzazione della docenza disponibile in corsi di secondo livello, i valori possono essere opportunamente ricalcolati¹².

⁹ E' auspicabile che la stessa banca-dati della offerta formativa sia progressivamente arricchita di altre informazioni utili per le valutazioni del Comitato.

¹⁰ Si raccomanda una esplicita segnalazione di tale obbligo ai Nuclei di valutazione, ai Comitati regionali di coordinamento, agli Uffici ed al CUN, rilevando che tale condizione appare necessaria per l'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo.

¹¹ Esempio: se l'ordinamento ha attribuito ai corsi di una certa classe di laurea 24 crediti alle attività formative di base, 105 alle caratterizzanti e 21 alle integrative ed affini, risulterà:

Totale crediti assunti per il calcolo = 24 + 105 + 21 = 150; *Totale ore di didattica frontale* = 150 x 8 ore = 1.200; *Fabbisogno docenti* = *Totale ore di didattica frontale* / *Totale impegno orario per un singolo docente* = 1.200 / 60 = 20; *Numero minimo di docenti* = 20 x 80 % = 16.

¹² In questo caso si potrebbe fare riferimento ad un impegno massimo disponibile per docente pari ad almeno 100 ore da cui consegue il raggiungimento dei *requisiti minimi*, arrotondando all'intero inferiore, con 9 docenti per il primo corso della classe e 7 per i successivi.

La verifica della sussistenza delle “risorse minime” di personale docente per la nuova offerta formativa [art.3, comma 3, del D.M. 8.5.2001] sarà verificata valutando quanto già impegnato dall’offerta formativa che nasce dalla trasformazione di corsi del preesistente ordinamento.

3.2 *Strutture*

La disponibilità di **strutture** deve essere coerente con il numero di insegnamenti per l’attivazione del corso di studi e con il numero di iscritti a tempo pieno, garantendo a ciascuno di essi la completa fruibilità dei servizi.

In prima applicazione dei criteri, si dovrà fare riferimento a specifiche certificazioni dei Rettori a causa della difficoltà di condurre “centralmente” le valutazioni per le scarse informazioni qualitative e quantitative attualmente disponibili¹³.

Ai fini di tali certificazioni si valuta la necessità di assicurare nei periodi didattici una fruibilità di **posti aula** per studente stimabile in almeno 15-20 ore alla settimana. Si può individuare pertanto un fabbisogno di aule (con dimensioni adeguate al numero di frequentanti) che, ipotizzato il loro pieno utilizzo¹⁴, sia almeno pari alla metà del numero di corsi di studio attivati moltiplicato per la durata (in anni) di ciascuno di essi.

La disponibilità di **laboratori** (informatici, linguistici, nonché specialistici, se previsti dall’ordinamento didattico) dovrà essere determinata in modo da garantire l’uso delle strutture per i tempi ritenuti adeguati in relazione alle specifiche esigenze.

La disponibilità di specifiche strutture per i corsi di laurea in Scienze motorie deve rispondere agli standard fissati in sede di trasformazione degli ex ISEF, mentre quelle per i corsi ad accesso programmato (Legge 264/1998) dovrà rispondere alle indicazioni fornite in sede di definizione dell’offerta potenziale di ciascuna istituzione.

Per completezza delle informazioni necessarie per gli studenti, il Comitato sollecita un indirizzo ministeriale che inviti a dare evidenza, nel manifesto annuale degli studi relativo a ciascun corso, delle caratteristiche dei servizi e delle strutture utilizzabili (comprese quelle ad uso generale come ad es. le Biblioteche) indicando le complessive disponibilità di posti e le dotazioni presenti.

Anche in questo caso, la verifica della sussistenza delle “risorse minime” di strutture per la nuova offerta formativa [art.3, comma 3, del D.M. 8.5.2001] sarà verificata valutando quanto già impegnato dall’offerta formativa che nasce dalla trasformazione di corsi del preesistente ordinamento.

3.3 *Studenti iscritti*

L’indicazione della dimensione “ottimale” di un corso di laurea in termini di numero di studenti è stata individuata con riferimento alla aggregazione dei corsi in quattro gruppi, così come specificato nella allegata Tabella A.

Con riguardo a tali gruppi, tenendo conto della dimensione media dei relativi corsi di studio stimata sulla base dei dati disponibili, sono state definite la numerosità di riferimento e l’intervallo di variabilità degli studenti che dovrebbero seguire un corso affinché questo possa svolgersi in condizioni di efficienza ed efficacia.

¹³ Alcuni elementi conoscitivi potranno emergere dall’indagine ministeriale (attualmente in fase di avvio) sulla disponibilità di strutture edilizie di ciascun ateneo ed ulteriori elementi verranno acquisiti con la rilevazione dell’anno 2002 curata dai Nuclei di valutazione. Potrà anche essere utilizzato quanto espresso sull’argomento dagli studenti frequentanti.

¹⁴ Una stessa aula, con una utilizzazione di 30-40 ore alla settimana, può essere impiegata per due corsi.

Tali valori, riferiti agli **studenti iscritti al primo anno** dei corsi appartenenti ai diversi raggruppamenti delle classi di laurea hanno la duplice finalità di promuovere l'aggregazione di corsi di studio con modesta numerosità di iscritti e di aumentare i percorsi formativi, sdoppiando e/o diversificando i corsi, quando il numero di iscritti è superiore ai limiti indicati¹⁵.

Tabella 1- Numerosità di riferimento per i corsi di laurea – Iscritti al primo anno

Gruppo	Numerosità di riferimento per la prima attivazione	Intervallo di variabilità accettabile	Valori minimi per ulteriori corsi della stessa classe
A	50	25-75	20
B	100	60-150	40
C	180	100-230	60
D	250	150-300	120

La specificazione nell'ultima colonna della tabella dei valori minimi di studenti a cui riferirsi per i successivi corsi di laurea della stessa classe attivati dalla facoltà, vale anche per le università di recente istituzione e le università non statali legalmente riconosciute.

Limitatamente alle valutazioni richieste in applicazione di quanto previsto dall'art.3 del D.M. 8.5.2001, un numero di studenti iscritti al primo anno superiore ai valori massimi indicati sarà motivo di esclusione del corso dal possesso dei *requisiti minimi* a meno che non sia adeguatamente compensato da un numero di docenti superiore al "minimo" indicato.

Possono essere oggetto di una valutazione specifica progetti di corsi di laurea che complessivamente raggiungano gli standard minimi di numerosità degli iscritti¹⁶ utilizzando comuni risorse, ad esempio insegnamenti comuni a tutti i corsi di laurea interessati, anche appartenenti a classi diverse.

Per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale, i valori da assumere a riferimento saranno quelli fissati in applicazione delle norme previste dalla Legge 264/1998, che prevedono anche la definizione dell'offerta potenziale sulle base delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda corsi che si avvalgono di tecnologie teledidattiche, potranno essere definiti specifici valori di riferimento sul numero degli iscritti solo successivamente alla approfondita analisi della effettiva utilizzazione di tale modalità di insegnamento.

4 I requisiti richiesti per i corsi di laurea specialistica

E' opportuno ricordare che per i corsi di laurea specialistica (con l'eccezione di quelli a ciclo unico) non possono essere utilizzati i fondi assegnati per l'innovazione didattica (specifica assegnazione di FFO 2001 e fondi per la programmazione 2001-2003). Pertanto la valutazione di sussistenza dei *requisiti minimi* ha influenza soltanto ai fini della computabilità degli studenti iscritti ai corsi "nuovi" per la ripartizione di altre risorse (quota di riequilibrio, edilizia, ecc.).

I criteri da adottare per la verifica dei *requisiti minimi* di questi corsi di studio ricalcano sostanzialmente l'indirizzo fornito per i corsi di primo livello, introducendo degli elementi ulteriori di cautela connessi alla particolarità di tale offerta formativa, destinata in massima parte, nello spirito della riforma, ad una "nuova" tipologia di iscritti, che tra l'altro dovrebbero essere sottoposti ad una verifica (o prove di selezione) ai fini della loro ammissione al corso della classe di laurea specialistica.

¹⁵ Una numerosità di studenti iscritti al primo anno superiore ai valori massimi indicati non può garantire una accettabile efficacia delle attività formative, mentre una numerosità di studenti iscritti inferiore generalmente indica una inefficiente utilizzazione delle risorse disponibili, e sarà disincentivabile in sede di applicazione di quanto previsto dall'art.4, comma 4, del D.M. 8.5.2001.

¹⁶ Si viene così incontro all'esigenza prospettata dal parere CRUI.

Per disincentivare la proliferazione di corsi di laurea specialistica, la cui attivazione non appare sempre correlata alla definizione di profili professionali dei quali si è avvertita l'esigenza, il Comitato condivide l'indicazione ministeriale di attribuire, in sede di ridefinizione dei criteri di ripartizione delle risorse, un peso ridotto (ad esempio pari ad 1/3), agli studenti iscritti a tali corsi (non a percorso unico). Questo può significare che l'attivazione di corsi di laurea specialistica, rivolti ad un numero esiguo di studenti, in linea generale, potrà non avere un adeguato riconoscimento finanziario statale in relazione ai costi.

4.1 Docenti

L'indicazione del numero minimo di **docenti di ruolo** indicato nel paragrafo precedente per i corsi di laurea consentirebbe, senza ulteriori indicazioni, l'attivazione, per ogni corso di laurea che soddisfa i *requisiti minimi*, di un coerente corso di laurea specialistica. Infatti l'impegno didattico per il primo livello richiesto a ciascun docente consente la sua utilizzazione per ulteriori attività didattiche, ed in particolare per i corsi di laurea specialistica.

Se si applica la stessa metodologia di calcolo dei *requisiti minimi* di docenza ai corsi di laurea specialistica, stimando attività relative a tale segmento formativo per 85 CFU¹⁷, si perviene ad una stima del fabbisogno minimo pari a 13 docenti per la prima, 11 per le successive attivazioni di corsi della stessa classe. Si consente in tal modo, a parità di numero di docenti, l'attivazione di un numero di corsi di laurea specialistica addirittura superiore a quelli di primo livello¹⁸.

Si deve peraltro osservare che l'esigenza di una docenza specificamente qualificata per i crediti indicati nel regolamento didattico è più stringente per i corsi di laurea specialistica. Per questo motivo si propone di verificare sin da ora l'esistenza dei *requisiti minimi* per i corsi delle classi di laurea specialistica, facendo riferimento in modo puntuale alla presenza di docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari compresi negli ambiti indicati nei regolamenti didattici e non negli ordinamenti nazionali come indicato per i corsi di laurea.

4.2 Strutture

Debbono essere utilizzati gli stessi criteri indicati per i corsi di laurea, considerando peraltro la probabile maggiore richiesta di laboratori ad elevata specializzazione. Come già indicato precedentemente sarà bene darne evidenza nel manifesto annuale degli studi relativo a ciascun corso.

4.3 Studenti iscritti

In attesa di avere dati sufficienti sul numero di soggetti che effettivamente proseguono gli studi di livello specialistico dopo il conseguimento del titolo di primo livello¹⁹, in analogia con quanto proposto per i corsi di laurea, si richiede di procedere allo sdoppiamento o alla diversificazione dei corsi quando il numero di studenti superi l'80% del limite massimo fissato per i corsi di laurea riferibili allo stesso raggruppamento.

¹⁷ Il valore indicato (proporzionalmente inferiore rispetto a quanto previsto per i CL) tiene conto della possibilità di poter attingere per altri crediti ad insegnamenti di più corsi di primo livello.

¹⁸ $Totale\ crediti\ assunti\ per\ il\ calcolo = 85$; $Totale\ ore\ di\ didattica\ frontale = 85 \times 8\ ore = 680$; $Numero\ docenti\ necessario = Totale\ ore\ di\ didattica\ frontale / Totale\ impegno\ orario\ per\ un\ singolo\ docente = 680 / 40 = 17$; $Numero\ minimo\ di\ docenti = 17 \times 80\ \% = 13$, approssimato per difetto.

¹⁹ Muovendo dall'ipotesi che il numero di studenti che prosegue dopo il percorso triennale con la laurea specialistica dovrebbe essere dell'ordine del 30 %, come si verifica in altri paesi.

Tabella 2 - Numerosità di riferimento per i corsi di laurea specialistica – Iscritti al primo anno

Gruppo	Valore massimo di riferimento
A	60
B	120
C	180
D	240

Nella allegata Tabella B viene proposta l'aggregazione adottata per le classi delle lauree specialistiche ai quattro gruppi. Anche in questo caso si tratta di aggregazioni rivedibili, anche in relazione ai dati che emergeranno dal quadro dell'offerta formativa e delle effettive iscrizioni.

I riferimenti quantitativi apparentemente elevati vogliono tenere conto del fatto che, come è auspicabile, a ciascuna classe specialistica si accede da più classi triennali; è anche prevedibile che, nei primi anni di avvio del nuovo modello formativo, si iscrivano alle lauree specialistiche molti soggetti attualmente iscritti ai vecchi corsi di laurea e già in possesso del numero di "crediti" sufficiente per il conseguimento della laurea di primo livello.

4.4 Corsi di laurea specialistica a ciclo unico

Le valutazioni per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico²⁰, operate sulla base dei complessivi 300 CFU, portano a richiedere un minimo di 16 docenti da dover impegnare completamente per la prima attivazione e di 12 per i successivi corsi di studio nella stessa classe²¹.

Per quanto riguarda il numeri di studenti, i corsi aventi questa caratteristica sono (ad eccezione di quelli di Farmacia) soggetti alla programmazione nazionale (Legge 264/1998) con la conseguente definizione del numero degli iscrivibili al primo anno stabiliti sulla base dell'offerta potenziale e, in questi casi, si ritiene necessario riferirsi a tali valori.

Per i corsi delle classe 14/S (Farmacia) possono essere utilizzati i valori del gruppo A delle classi dei corsi di laurea.

5 Gli effetti del mancato rispetto dei requisiti minimi

L'eventuale mancanza dei *requisiti minimi* non dovrebbe comportare l'automatica inclusione del corso tra quelli attivabili dagli Atenei con risorse proprie (art.2, comma 4, D.P.R. 25 /98).

Si dovrebbe consentire agli Atenei, a fronte di particolari situazioni non direttamente assimilabili ai riferimenti fissati, l'alternativa di insistere sulla programmazione realizzata sottoponendo al Comitato, entro una data fissata dal Ministero, un piano di adeguamento di tale corso di studio ai *requisiti minimi* in un arco di tempo definito, con la conseguente possibilità, in caso di valutazione positiva, di includerlo tra quelli considerabili ai fini degli interventi per l'innovazione didattica.

In sede di verifica, si potranno presentare le seguenti situazioni che possono comportare interventi diversificati in applicazione della normativa vigente e/o per ulteriori determinazioni ministeriali:

1) corsi "nuovi" in possesso dei requisiti minimi:

il "peso" degli studenti iscritti a tali corsi verrà considerato per tutte le assegnazioni di risorse, anche quelle per l'innovazione didattica limitatamente ai corsi di laurea; un ridotto numero di iscritti potrà

²⁰ Farmacia, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria e Odontoiatria e protesi dentaria.

²¹ In questo caso il numero di ore annue di didattica frontale per docente risulta pari a 100 (rimanendone ancora 20 da utilizzare per i corsi di dottorato di ricerca o altro): *Totale crediti assunti per il calcolo* = 250; *Totale ore di didattica frontale* = 250 x 8 ore = 2.000; *Numero docenti necessario* = Totale ore di didattica frontale / Totale impegno orario per un singolo docente = 2.000/100 = 20; *Numero di docenti richiesto* = 20 x 80 % = 16.

determinare interventi in sede di “consolidamento” delle assegnazioni operate per l’innovazione didattica; l’informazione sarà resa evidente attraverso la banca-dati dell’offerta formativa;

2) **corsi “nuovi” non in possesso dei requisiti minimi:**

il “peso” degli studenti iscritti a tali corsi, attivati con le sole risorse a carico degli atenei, non verrà considerato per tutte le assegnazioni di risorse (almeno fino al raggiungimento degli stessi);

3) **corsi “trasformati” in possesso dei requisiti minimi:**

il “peso” degli studenti iscritti a tali corsi verrà considerato per tutte le assegnazioni di risorse, anche quelle per l’innovazione didattica limitatamente ai corsi di laurea; un ridotto numero di iscritti potrà determinare interventi in sede di “consolidamento” delle assegnazioni operate per l’innovazione didattica; l’informazione sarà resa evidente attraverso la banca-dati dell’offerta formativa;

4) **corsi “trasformati” non in possesso dei requisiti minimi:**

considerata l’automatica trasformazione di tali corsi, il “peso” degli studenti iscritti verrà considerato per tutte le assegnazioni di risorse, anche quelle per l’innovazione didattica limitatamente ai corsi di laurea; di tale particolare situazione si potrà tenere conto in sede di “consolidamento” delle assegnazioni operate per l’innovazione didattica; l’informazione sarà resa evidente attraverso la banca-dati dell’offerta formativa²²;

5) **corsi precedentemente avviati in autonomia (a partire dal 1998-99), in deroga alle norme sulla programmazione :**

per queste situazioni, se viene verificata la sussistenza dei *requisiti minimi*, può essere superata la penalizzazione prevista²³, altrimenti il “peso” degli studenti iscritti a tali corsi continuerà a non essere considerato per tutte le assegnazioni di risorse; per l’ammissione di tali corsi tra quelli utilmente considerati nell’ambito della programmazione 2001-2003 deve essere anche verificato un numero di iscritti al primo anno almeno corrispondente ai minimi indicati.

6 La prima applicazione dei criteri proposti

Sarebbe opportuno poter condurre una verifica puntuale della esistenza di condizioni di adeguatezza delle competenze disciplinari necessarie e delle strutture disponibili; tuttavia, per il corrente anno e in attesa di poter disporre di tutti gli elementi, si suggerisce di adottare criteri “semplificati” che siano compatibili con le informazioni disponibili.

Pertanto, per il corrente anno, con particolare riferimento alle analisi richieste dall’art.3, comma 3, del D.M. 8.5.2001, il Comitato propone quanto segue:

1) Docenti:

- utilizzare un criterio quantitativo, che faccia riferimento al solo numero di docenti disponibili, senza una analisi dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei singoli soggetti, rispettando, comunque, i valori minimi indicati;
- effettuare la valutazione delle risorse disponibili per corsi di studio “nuovi” per differenza, tra le risorse complessivamente disponibili dalle Facoltà proponenti e quanto destinato ai corsi istituiti per trasformazione di corsi precedentemente attivati;

2) Strutture:

- è richiesta a ciascun Rettore una dichiarazione attestante l’adeguatezza della dotazione di posti aula e di laboratori al numero degli iscritti a tempo pieno, in modo da garantire a ciascuno di essi il supporto didattico che caratterizza i singoli corsi, valutato quanto utilizzato dai corsi trasformati;

²² Art. 4, comma 4, del D.M. 8.5.2001 e relativo allegato.

²³ La penalizzazione è stata stabilita nella ministeriale N.° 688 del 29.4.1998, e confermata, con modifiche, dall’art.4, comma 3, e dall’art.18, comma 1, del D.M. 8.5.2001.

3) Iscritti al primo anno:

- il numero deve essere inferiore al massimo indicato per ciascun gruppo.

Con riferimento alle particolari situazioni che riguardano le Università di nuova istituzione²⁴ e quelle non statali legalmente riconosciute, si ritiene che si possa richiedere un impegno all'adeguamento ai valori minimi di risorse indicati entro il periodo fissato nel documento di verifica preliminare adottato dal Comitato o, al massimo, nell'arco temporale coperto dall'attuale programmazione.

Analoga richiesta dovrà essere rivolta per i corsi che risultano attivati per recenti interventi di decongestionamento di "mega atenei" i cui progetti siano stati approvati dal Comitato.

Si segnala che, in relazione alle diversificate condizioni che potranno essere accertate, possono essere individuati interventi di "incentivazione" con funzione di indirizzo mediante la definizione degli obiettivi da indicare, per l'anno finanziario 2002, secondo quanto stabilito dall'art.3 della Legge 370/1999. Inoltre appare opportuno anticipare che le verifiche che saranno avviate con le indicazioni del presente parere potranno essere utilizzate per le azioni previste dall'art.18 del D.M. 8.5.2001.

7 Le considerazioni ulteriori

Le valutazioni che emergeranno dalle analisi fin qui proposte potranno essere utilizzate anche per le verifiche ritenute utili ai fini del consolidamento delle risorse assegnate nel 2001 per l'innovazione didattica e per definire eventuali specifici interventi di incentivazione.

Il Comitato è comunque dell'avviso che, nell'attribuire fondi od incentivi basati sull'offerta formativa, è necessario tenere conto della diversa situazione di partenza degli atenei e delle singole facoltà in termini di disponibilità di docenti, ed in particolare del rapporto docenti/studenti. E' ovvio infatti che dove tale rapporto è superiore alla media nazionale, vi è più disponibilità e facilità ad attivare nuovi corsi, e quindi un finanziamento di questi comporterebbe un probabile ulteriore aumento del suddetto rapporto.

Considerata la complessità e delicatezza del processo avviato che richiede misure di indirizzo e di accompagnamento, occorrerà prestare grande attenzione che non vengano aggravati gli squilibri già esistenti nel rapporto docenti studenti e non vengano penalizzati gli atenei in forte crescita per i quali è evidente la situazione di squilibrio tra risorse assegnate e risorse spettanti se il processo di riequilibrio fosse concluso.

E' infine opportuno segnalare che al Comitato è stata rappresentata l'esigenza ministeriale di definire entro il primo semestre del 2002, i primi elementi della relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario²⁵, richiedendo che in essa si evidenzino, per i corsi di studio attivati e inseriti nella banca dati dell'offerta formativa, la rispondenza o meno di questi ai criteri per l'attuazione della riforma didattica indicati nell'allegato 1 dell'art.4 del D.M. 8.5.2001.

E' stata anche anticipata, l'intenzione del Ministero di portare a conoscenza delle università gli esiti di tale verifica, nonché di quella relativa al possesso dei *requisiti minimi* da parte dei corsi, e di adottare iniziative consequenziali dirette e provvedimenti volti alla razionalizzazione del sistema nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2004-2006. Per le finalità prospettate il Comitato si riserva di

²⁴ Come richiesto dal Ministro con lettera del 13 novembre 2001: "(...) per quanto riguarda le università di recente istituzione (...) il ridotto numero di anni di funzionamento non ha consentito (...) di assumere un assetto organizzativo equilibrato".

²⁵ Secondo quanto previsto dall'art.18, comma 3, del D.M. 8.5.2001: "Il Comitato presenta entro il 2002 una relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilità di adottare, nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2004-2006, i provvedimenti volti alla razionalizzazione del sistema, mediante la soppressione o l'istituzione di corsi di studio o facoltà o il trasferimento degli stessi da altre università".

richiedere agli atenei ulteriori informazioni per approfondire aspetti non affrontati in questa prima fase di applicazione dei criteri per la valutazione della sussistenza di *requisiti minimi*. Nuovi spunti di analisi verranno offerti dalla conoscenza delle effettive attivazioni di corsi e delle relative scelte degli studenti.

Allegati

Tabella A – I quattro raggruppamenti dei corsi di laurea

Gruppo A

N° Classe	Denominazione
1	Biotecnologie
16	Scienze della terra
20	Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
21	Scienze e tecnologie chimiche
25	Scienze e tecnologie fisiche
27	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
32	Scienze matematiche
37	Scienze statistiche
40	Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali
	Corsi dell'area sanitaria

Gruppo B

N° Classe	Denominazione
7	Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
4	Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (3+ 2)
8	Ingegneria civile e ambientale
9	Ingegneria dell'informazione
10	Ingegneria industriale
12	Scienze biologiche
22	Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea
24	Scienze tecnologie farmaceutiche (3 + 2)
26	Scienze e tecnologie informatiche
41	Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
42	Disegno industriale

Gruppo C

N° Classe	Denominazione
3	Scienze della mediazione linguistica
5	Lettere
6	Scienze del servizio sociale
11	Lingue e culture moderne
13	Scienze dei beni culturali
17	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
18	Scienze dell'educazione e della formazione
19	Scienze dell'amministrazione
28	Scienze dell'economia
29	Filosofia
30	Scienze geografiche
33	Scienze delle attività motorie e sportive
38	Scienze storiche
39	Scienze del turismo

Gruppo D

N° Classe	Denominazione
2	Scienze dei servizi giuridici
14	Scienze della comunicazione
15	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
23	Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo
31	Scienze giuridiche
34	Scienze e tecniche psicologiche
35	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
36	Scienze sociologiche
43	Scienze strategiche

Tabella B - I quattro raggruppamenti dei corsi di laurea specialistica

Gruppo A

N° Classe	
7/S	Biotecnologie agrarie
8/S	Biotecnologie industriali
9/S	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
20/S	Fisica
45/S	Matematica
50/S	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
62/S	Scienze chimiche
69/S	Scienze della nutrizione umana
74/S	Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
77/S	Scienze e tecnologie agrarie
78/S	Scienze e tecnologie agroalimentari
79/S	Scienze e tecnologie agrozootecniche
81/S	Scienze e tecnologie della chimica industriale
85/S	Scienze geofisiche
86/S	Scienze geologiche
90/S	Statistica demografica e sociale
91/S	Statistica economica, finanziaria ed attuariale
92/S	Statistica per la ricerca sperimentale

Gruppo B

	Denominazione
3/S	Architettura del paesaggio
4/S	Architettura e ingegneria edile
6/S	Biologia
10/S	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
11/S	Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale
23/S	Informatica
25/S	Ingegneria aerospaziale e astronautica
26/S	Ingegneria biomedica
27/S	Ingegneria chimica
28/S	Ingegneria civile
29/S	Ingegneria dell'automazione
30/S	Ingegneria delle telecomunicazioni
31/S	Ingegneria elettrica
32/S	Ingegneria elettronica
33/S	Ingegneria energetica e nucleare
34/S	Ingegneria gestionale
35/S	Ingegneria informatica
36/S	Ingegneria meccanica
37/S	Ingegneria navale
38/S	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
54/S	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
61/S	Scienza e ingegneria dei materiali
66/S	Scienze dell'universo
68/S	Scienze della natura
80/S	Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione
82/S	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
103/S	Teorie e metodi del disegno industriale

Gruppo C

1/S	Antropologia culturale ed etnologia
2/S	Archeologia
5/S	Archivistica e biblioteconomia
12/S	Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
13/S	Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo
15/S	Filologia e letterature dell'antichità
16/S	Filologia moderna
17/S	Filosofia e storia della scienza
18/S	Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica
19/S	Finanza
21/S	Geografia
24/S	Informatica per le discipline umanistiche
39/S	Interpretariato di conferenza
40/S	Lingua e cultura italiana
41/S	Lingue e letterature afroasiatiche
42/S	Lingue e letterature moderne euroamericane
43/S	Lingue straniere per la comunicazione internazionale
44/S	Linguistica
48/S	Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi
51/S	Musicologia e beni musicali
53/S	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
55/S	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
56/S	Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
57/S	Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
59/S	Pubblicità e comunicazione d'impresa
63/S	Scienze cognitive
64/S	Scienze dell'economia
65/S	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
72/S	Scienze delle religioni
75/S	Scienze e tecnica dello sport
76/S	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
83/S	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S	Scienze economico-aziendali
87/S	Scienze pedagogiche
93/S	Storia antica
94/S	Storia contemporanea
95/S	Storia dell'arte
96/S	Storia della filosofia
97/S	Storia medievale
98/S	Storia moderna
100/S	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
104/S	Traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica

Gruppo D

22/S	Giurisprudenza
49/S	Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali
58/S	Psicologia
60/S	Relazioni internazionali
67/S	Scienze della comunicazione sociale e istituzionale
70/S	Scienze della politica
71/S	Scienze delle pubbliche amministrazioni
73/S	Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale
88/S	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
89/S	Sociologia
99/S	Studi europei
101/S	Teoria della comunicazione
102/S	Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario le pubblicazioni del 2001

*Note tecniche sui dati ed informazioni da trasmettere entro il 30 Aprile 2001, **Doc 1/01**, febbraio 2001*

*Criteri per il riequilibrio nell'assegnazione del FFO e criteri di riparto delle quote aggiuntive di FFO per l'esercizio 2001, **Doc 2/01**, febbraio 2001*

*Parere sui criteri per la determinazione della disponibilità di posti per studenti per i corsi universitari ad accesso limitato per l'anno accademico 2001/2002, **Doc 3/01**, aprile 2001*

*Parere per la determinazione annuale delle risorse da assegnare alle Scuole Superiori ad ordinamento speciale in base all'art. 56, comma 5, della legge n. 388/2000, **Doc 4/01**, aprile 2001*

*Sintesi del parere sul decongestionamento dell'Università di Roma "La Sapienza", **Doc 5/01**, aprile 2001*

*Interventi di sostegno per l'avvio della riforma dei corsi di studio, **Doc 6/01**, aprile 2001*

*Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003. Relazione del Comitato, **Doc 7/01**, maggio 2001*

*Verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti dall'Università degli studi dell'Insubria al termine del primo biennio di attività, **Doc 8/01**, maggio 2001*

*Verifica dei risultati conseguiti dall'Università degli studi di Milano II al termine del primo biennio di attività, **Doc 9/01**, maggio 2001*

*Verifica della disponibilità di dotazioni nella Università non statale "Vita-Salute" S. Raffaele: III verifica, **Doc 10/01**, maggio 2001*

*Parere sui criteri per la determinazione della disponibilità di posti per studenti per i corsi universitari ad accesso limitato. Valutazione dell'offerta potenziale formativa e criteri per determinare il numero di posti a livello nazionale (a.a 2001/2002), **Doc 11/01**, giugno 2001*

*L'attivazione di un sistema di accreditamento dei corsi di studio nell'università italiana: prime raccomandazioni e proposte, **Doc 12/01**, luglio 2001*

*Modalità di ripartizione degli incentivi alla ricerca, **Doc 13/01**, luglio 2001*

*Verifica triennale dello stato di attuazione dei progetti e valutazione dei risultati conseguiti dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, **Doc 14/01**, luglio 2001*

*Parere su differenziati requisiti minimi di dotazioni di risorse occorrenti per l'attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica non aventi la stessa denominazione di corsi già attivati, **Doc 15/01**, settembre 2001*

Le pubblicazioni del Comitato sono disponibili in Internet alla pagina:
<http://www.murst.it/valutazionecomitato/public.htm>

quelle del preesistente Osservatorio sono disponibili in Internet alla pagina:
<http://www.murst.it/osservatorio/public.htm>